

Direzione Regionale: SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Area: PIANIFIC. E CONTR. STRATEG., VERIF. E ACCREDITAM.

DETERMINAZIONE

N. *G07121* del

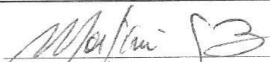
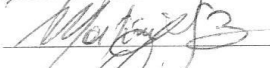
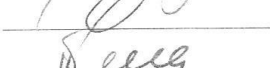
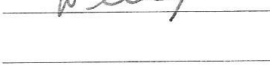
22 MAG. 2017

Proposta n. 7950 del 08/05/2017

Oggetto:

Revoca della determinazione n. G08047 dell'1.7.2015. Conferma dell'autorizzazione all'esercizio del presidio poliambulatoriale denominato Villa Benedetta, gestito dalla società CIRAD S.r.l., sito in via Cervino, 10/12 - Roma - ASL RM1. Autorizzazione all'ampliamento funzionale e strutturale di branche mediche.

Proponente:

Estensore	MARTINI GIAMBATTISTA	
Responsabile del procedimento	MARTINI GIAMBATTISTA	
Responsabile dell' Area	A. IACHINO	
Direttore Regionale	V. PANELLA	
Protocollo Invio		
Firma di Concerto		



REGIONE LAZIO

Area Autorizzazione e Accreditamento

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Funzionario

OGGETTO: Revoca della determinazione n. G08047 dell'1.7.2015. Conferma dell'autorizzazione all'esercizio del presidio poliambulatoriale denominato Villa Benedetta, gestito dalla società CIRAD S.r.l., sito in via Cervino, 10/12 – Roma – ASL RM1. Autorizzazione all'ampliamento funzionale e strutturale di branche mediche.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
SALUTE E POLITICHE SOCIALI**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Pianificazione e Controllo Strategico, Verifiche e Accreditamenti, d'intesa con il Dirigente dell'Ufficio Requisiti Autorizzativi e di Accreditamento;

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010 concernente l'approvazione dei requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie;
- la Legge Regionale n. 9 del 24 Dicembre 2010 ed in particolare l'art. 2, comma 17;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 che modifica e integra il Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010;
- il Decreto del Commissario ad Acta U00038 del 1/03/2012;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00043 del 7/05/2012;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00147 del 6.8.2012;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00437 del 24.12.2012;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. 97 del 9.4.2013;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00261 del 26.6.2013;
- la Legge Regionale 14 luglio 2014, n. 7 e, in particolare, l'art. 2, commi da 72 a 80;
- la legge regionale 15 luglio 2015, n. 10;

VISTI:

- il provvedimento del 12.7.2014 con il quale il Comune di Roma ha autorizzato la società CIRAD S.r.l. Villa Benedetta ad attivare e gestire un poliambulatorio specialistico nei locali siti in via Cervino, 10/12, piani primo e interrato, per le branche di: Neurologia, psichiatria, neurochirurgia, oncologia, Radiologia diagnostica;
- la determinazione regionale n. D3362 del 31.8.2004 con la quale la società CIRAD S.r.l. Villa Benedetta è stata autorizzata all'apertura e all'esercizio di un presidio sanitario per lo svolgimento dell'attività di radioterapia mediante l'impiego di un acceleratore nucleare, presso i locali di via Cervino, 10/12 – Roma;
- il provvedimento del 7.11.2005 con il quale il Comune di Roma ha autorizzato la società CIRAD S.r.l. Villa Benedetta ad ampliare la superficie del poliambulatorio sito in via Cervino, 10/12 – Roma, nonché a trasformare la branca medica di radiologia diagnostica in diagnostica per immagini;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00342 del 26.7.2013 concernente *"Provvedimento di autorizzazione all'esercizio della struttura socio sanitaria denominata "RSA CITTA' GIARDINO", sita in Roma, via Cimone n. 110 e rilascio dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7, D.Lgs. 502/92 e s.m.i. in favore della società CIR Villa Giulia S.r.l. con sede legale in Roma, via Cimone n. 110 – ai sensi del Decreto del Commissario ad Acta n. U00100 del 18.6.2012."*;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00276 dell'11.9.2014 concernente *"Conclusione del procedimento avviato con nota prot. n. 101379 del 19 febbraio 2014. Revoca del Decreto del Commissario ad Acta n. U00342 del 26.7.2013 "Provvedimento di autorizzazione all'esercizio della struttura socio sanitaria denominata "RSA CITTA' GIARDINO", sita in Roma, via Cimone n. 110 e rilascio dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7, D.Lgs. 502/92 e s.m.i. in favore della società CIR Villa Giulia S.r.l. con sede legale in Roma, via Cimone n. 110 – ai sensi del Decreto del Commissario ad Acta n. U00100 del 18.6.2012."*

RILEVATO che la società CIRAD S.r.l. ha effettuato, per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e socio sanitaria, la registrazione nella piattaforma SAASS e ha completato l'invio della documentazione richiesta in data 23.7.2012, indicando come sede operativa quella di via Alcide De Gasperi, 49 – Albano Laziale (RM) – ASL RM6 (ex RMH);

CONSIDERATO che:

- la Commissione ASL RMA con ispezione del 17 e 19 dicembre 2013 presso la struttura sanitaria "RSA Città Giardino", gestita dalla società "CIR Villa Giulia S.r.l.", ha constatato che nel medesimo immobile sito in Roma Via Cervino, 10-12 risultava in attività il Poliambulatorio, gestito dalla "Cirad Srl Villa Benedetta" rilevando le sotto descritte violazioni normative:

"- nei due piani sotterranei in cui si trova l'ambulatorio di radioterapia e diagnostica per immagini vi è commistione di spazi con la RSA "Città Giardino", gestita da altra Società "CIR Villa Giulia SRL" (con la quale condividono, peraltro, i servizi igienici destinati ai visitatori degli ospiti della RSA);

- la predetta RSA risulta ubicata nello stesso immobile precedentemente autorizzato alla CIRAD Srl Villa Benedetta ovvero al piano 1, 2 e piano interrato."

- quanto constatato dalla Commissione sul diverso stato dei luoghi autorizzati alla Soc. "Cirad Srl Villa Benedetta" per l'esercizio di attività sanitaria non è mai stato oggetto di richiesta di autorizzazione la modifica dell'assetto logistico-distributivo né risulta che la struttura sia stata a ciò autorizzata ai sensi della normativa vigente;

- con nota prot. n. 180566 del 25 marzo 2014, avente ad oggetto "C.I.R.A.D. Srl Villa Benedetta", con sede legale e operativa in Roma, via Cervino n. 10-12 angolo via Cimone n. 110. Diffida ai sensi dell'art. 11 comma 1, Legge Regionale n. 4/2003 ed art. 16 comma 3, Regolamento Regionale n. 2/2007", la società C.I.R.A.D. S.r.l. è stata diffidata a provvedere "alla rimozione della causa di violazione della normativa...entro il termine massimo di novanta giorni...provvedendo, pertanto, ad utilizzare, nell'esercizio delle attività sanitarie, solo ed esclusivamente gli spazi autorizzati con gli atti in premessa indicati...(omissis)";

eqto

VALE

- con la nota del 30 aprile 2014, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 256794 del 5.5.2014, il Legale Rappresentante della "C.I.R.A.D. S.r.l. Villa Benedetta" ha prodotto le proprie osservazioni e controdeduzioni e, in particolare, ha comunicato formalmente "la cessazione di ogni attività negli spazi che sono stati oggetto di ristrutturazione per la RSA Città Giardino" ed ha proposto un piano di adeguamento volto ad eliminare tutte le criticità riscontrate nella struttura sanitaria;

- con il Decreto del Commissario ad Acta n. U00276 del 11 settembre 2014 è stato revocato il precedente Decreto n. U00342 del 26 luglio 2013, con cui era stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale per la struttura sanitaria "RSA Città Giardino", a causa delle numerose irregolarità riscontrate dall'Azienda USL RM/A;

- con ricorso proposto innanzi al TAR Lazio – Sez. III quater, la società "CIR Villa Giulia S.r.l." ha chiesto l'annullamento del Decreto del Commissario ad Acta n. U00276 del 11 settembre 2014;

- con l'ordinanza del TAR Lazio n. 390/2015 il Tribunale ha ritenuto di dover disporre accertamenti istruttori e, in particolare, ha ordinato "alla ASL RM/A di verificare – in contraddittorio con la ricorrente e nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza – la eventuale rimozione delle criticità poste a fondamento del gravato provvedimento";

- che l'Azienda USL RM/A, con nota prot. n. 15248 del 20 febbraio 2015, pervenuta in Regione Lazio con prot. n. 259895 del 13.5.2015, ha effettuato una nuova ispezione in ottemperanza alla citata ordinanza ed ha redatto la "Relazione del sopralluogo della Commissione di Verifica presso la soc. C.I.R. Villa Giulia S.r.l. – Presidio Sanitario RSA Città Giardino mantenimento tipo A per 35 posti letto – Legale Rappresentante Prof. FRAIOLI Bernardo – sede operativa Via Cimone 110 Roma";

- dalla predetta relazione è emerso che in data 3.2.2015 era ancora presente (contrariamente alla dichiarazione resa dal Legale Rappresentante della C.I.R.A.D. S.r.l. del 30 aprile 2014) la medesima commistione di spazi fra le strutture sanitarie "RSA Città Giardino", gestita dalla società "CIR Villa Giulia S.r.l." e "Villa Benedetta", gestita dalla società "C.I.R.A.D. S.r.l. Villa Benedetta";

- la società "C.I.R.A.D. S.r.l. Villa Benedetta" non aveva provveduto alla rimozione delle cause di violazione alla normativa vigente, oggetto della diffida prot. n. 180566 del 25 marzo 2014, entro il termine previsto di 90 giorni dal ricevimento, termine che era abbondantemente scaduto;

- l'art. 11, comma 2, della Legge Regionale n. 4/2003 dispone espressamente che "La Regione, qualora sia decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, ordina la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio e la

chiusura della struttura fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento. La riapertura della struttura e la ripresa dell'esercizio devono essere appositamente autorizzate";

- conseguentemente, si è reso necessario disporre, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della L.R. n. 4/2003, la sospensione di tutte le autorizzazioni all'esercizio, in premessa indicate, rilasciate alla società "C.I.R.A.D. S.r.l. Villa Benedetta" per la struttura sanitaria denominata "Villa Benedetta" sita in via Cervino n. 10-12 - Roma, nonché l'immediata chiusura della stessa fino a quando non fossero state rimosse le cause che avevano determinato l'emanazione del provvedimento sospensivo;

- con istanza del 29 maggio 2015, pervenuta tramite PEC il 4 giugno 2015 ed acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 301841, l'Amministratore Unico della società "C.I.R.A.D. S.r.l. Villa Benedetta" ha chiesto "il rilascio del titolo di accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni cod. 70 terapia radiante - radioterapia oncologica - categoria C";

- per le motivazioni sopra riportate, posto che il possesso dei requisiti minimi autorizzativi e l'efficacia del titolo autorizzativo costituisce il presupposto normativo imprescindibile per l'avvio dell'istruttoria di rilascio del provvedimento di accreditamento istituzionale;

- per l'effetto, è stata ritenuta inaccoglibile l'istanza di rilascio del titolo di accreditamento istituzionale, presentata dalla società "C.I.R.A.D. S.r.l. Villa Benedetta" per la struttura sanitaria denominata "Villa Benedetta", per l'erogazione di prestazioni cod. 70 terapia radiante - radioterapia oncologica - categoria C;

VISTI:

- la determinazione regionale n. G08047 dell'1.7.2015 concernente "Sospensione autorizzazione all'esercizio per la struttura denominata "Villa Benedetta", gestita dalla Società C.I.R.A.D. S.r.l. (P. IVA 06950941002), con sede legale ed operativa in Roma, Via Cervino n. 10-12 angolo Via Cimone n. 110, e contestuale rigetto dell'istanza di accreditamento istituzionale, prot. n. 301841 del 4 giugno 2015 "C.I.R.A.D. S.r.l." attività di radioterapia oncologica.";

- il ricorso proposto al Tar del Lazio dalla società C.I.R.A.D. S.r.l. per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della determinazione regionale n. G08047 dell'1.7.2015;

- l'Ordinanza n. 3199/2015 del 22.7.2015 con la quale il TAR del Lazio, Sezione Terza Quater, ha respinto l'istanza cautelare per l'annullamento della determinazione regionale n. G08047 dell'1.7.2015;

- l'appello proposto al Consiglio di Stato per la riforma dell'Ordinanza n. 3199/2015 del 22.7.2015 del TAR del Lazio;

- il Decreto n. 3307/2015 del 29.7.2015 con il quale il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza della società CIRAD S.r.l. ed ha sospeso i provvedimenti impugnati fino all'esito della Camera di Consiglio fissata per il 27.8.2015;

- la nota prot. n. 64110 dell'11.8.2015 con la quale la ASL RMA ha comunicato di aver effettuato un ulteriore sopralluogo congiunto con il N.A.S. di Roma nel corso del quale è stata riscontrata la permanenza di una serie di difformità;

- la nota del 26.5.2016 con la quale la società C.I.R.A.D. S.r.l. ha comunicato di rinunciare alla RSA Città Giardino presso i locali di via Cimone, 110 - Roma;

- l'istanza dell'1.8.2016, acquisita dalla Regione Lazio in data 1.8.2016, con la quale la società CIRAD S.r.l. ha chiesto l'ampliamento funzionale e strutturale del poliambulatorio sito in via Cervino, 10/12 - Roma per le seguenti attività: Dermatologia, Urologia, Chirurgia Vascolare, Cardiocirurgia;

- la nota prot. n. 496689 del 5.10.2016 con la quale è stato chiesto alla ASL RM1 di effettuare le previste verifiche per:

a) la conferma dell'autorizzazione all'esercizio per le seguenti branche mediche: Neurologia, Neurochirurgia, Oncologia, Diagnostica per immagini, Radioterapia con l'impiego di acceleratore lineare;

b) l'ampliamento funzionale delle seguenti branche mediche: Dermatologia, Urologia, Chirurgia Vascolare, Cardiocirurgia;

c) l'ampliamento strutturale del presidio sanitario con l'annessione ai piani S2 e S1 del piano Terra, con esclusione, quindi, dei piani 1° e 2° fisicamente e catastalmente separati dai primi;

- la nota prot. n. 110940 del 25.10.2016, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 536050 del 25.10.2016, con la quale la ASL RM1 ha ricostruito il percorso amministrativo, e del relativo contenzioso scaturito, seguito per il presidio poliambulatoriale gestito dalla società CIRAD S.r.l. sito in via Cervino, 10/12 - Roma;

- la nota prot. n. 648103 del 30.12.2016 con la quale è stato comunicato alla ASL RM1, con riferimento alla predetta nota prot. n. 110940 del 25.10.2016 che:

"Ferma restando la ricostruzione dei fatti rappresentata da codesto Dipartimento e dei provvedimenti adottati nel tempo dalla Regione con i quali sono state rilevate ed evidenziate le criticità della struttura e

delle attività svolte nei locali di via Cervino, 10/12 e via Cimone, 110 – Roma, che hanno determinato l'adozione prima del Decreto del Commissario ad Acta n. U00276 dell'11.9.2014 (Conclusione del procedimento avviato con nota prot. n. 101379 del 19 febbraio 2014. Revoca del Decreto del Commissario ad Acta n. U00342 del 27 luglio 2013 "Provvedimento di autorizzazione all'esercizio della struttura socio sanitaria denominata RSA CITTA' GIARDINO, sita in Roma, via Cimone n. 110 e rilascio dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7, D.Lgs. 502/92 e s.m.i. in favore della società CIRAD S.r.l. con sede legale in Roma, via Cimone n. 110 – ai sensi del Decreto del Commissario ad Acta n. U00100 del 18.6.2012), e poi della determinazione n. G08047 dell'1.7.2015 (Sospensione autorizzazione all'esercizio per la struttura denominata "Villa Benedetta", gestita dalla società CIRAD S.r.l. con sede legale ed operativa in Roma, via Cervino n. 10-12, angolo via Cimone n. 110, e contestuale rigetto dell'istanza di accreditamento istituzionale, prot. n. 301841 del 4 giugno 2015 "CIRAD S.r.l. attività di radioterapia oncologica", si ritiene debbano essere valutati in questa fase gli effetti conseguenti al Decreto n. 3307/2015 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con il quale è stata accolta la richiesta della società di sospensione della determinazione n. G08047 dell'1.7.2015, "salva ed impregiudicata ogni diversa ed anche contraria determinazione del Collegio della Sezione in sede cautelare, e a maggior ragione del T.A.R. in sede di merito".

Con il predetto decreto il Consiglio di Stato sostiene, in particolare, che "dall'atto impugnato in primo grado, e dalla relazione ispettiva ivi citata (..... omissis) risultano criticità relative essenzialmente ai locali destinati all'attività della R.S.A. "Città Giardino", mentre le criticità relative ai locali utilizzati per l'attività della CIRAD a quanto pare consisterebbero solo nella parziale "commistione di spazi" (uso promiscuo di alcuni servizi igienici) fra le due strutture sanitarie; peraltro, anche volendo dare per certo che tale "commistione" vi sia, e che sia ragione sufficiente per negare l'autorizzazione all'esercizio delle attività della CIRAD, essa comunque non ha rilevanza attuale, perché la R.S.A. "Città Giardino" non è in esercizio e presumibilmente non lo sarà nemmeno in futuro relativamente prossimo, non avendo ottenuto le prescritte autorizzazioni;"

Ne consegue che, non essendo stato al momento emanato un ulteriore provvedimento sia dal T.A.R. che dal Consiglio di Stato che modifichi quanto determinato in precedenza, ed avendo la società CIRAD S.r.l.:

- 1) Dichiarato di rinunciare alla RSA "Città Giardino". Rinuncia a dir il vero superflua dal momento che la Regione aveva già adottato il DCA n. 276/2014 di revoca dell'autorizzazione all'esercizio alla RSA, non contestato dalla società stessa;
- 2) Prodotto una nuova autorizzazione alla realizzazione prot. n. CD/72015/2016 del 21.7.2016 rilasciata dal Comune di Roma per ampliamento e rimodulazione del poliambulatorio sito nei locali di via Cervino, 10/12 – Roma, nonché una nuova istanza dell'1.8.2016 di autorizzazione all'esercizio per ampliamento strutturale e funzionale del poliambulatorio sito in via Cervino, 10/12 – Roma;
- 3) Dichiarato (vedasi istanza) che l'attività di radioterapia, situata al secondo piano interrato (piano -2) di via Cervino, 10/12 – Roma, giusta autorizzazione regionale n. D3362 del 31.8.2004, e l'attività di diagnostica per immagini, situata al primo piano interrato (piano -1) di via Cervino, 10/12 – Roma, giusta autorizzazione del Comune di Roma del 7.11.2005, non hanno subito modificazioni rispetto alle autorizzazioni rilasciate;
- 4) Prodotto, in allegato all'istanza predetta, la documentazione conforme a quella prevista dalle vigenti disposizioni per l'ampliamento strutturale e funzionale, fermo restando che il predetto procedimento rimane distinto, separato e condizionato da quello di conferma dell'autorizzazione all'esercizio del poliambulatorio sito in via Cervino, 10/12 – piani -2 e -1;
- 5) Prodotto, in allegato all'istanza, le variazioni dei certificati catastali che attestano l'avvenuta separazione dei locali del poliambulatorio dai restanti, con ingressi siti rispettivamente per il primo in via Cervino, 10/12 e per il secondo in via Cimone, 110. Pertanto, non dovrebbe più essere presente la commistione di spazi tra attività sanitaria e altre attività;

si ritiene sussistono i presupposti giuridici e amministrativi per accogliere l'istanza di autorizzazione all'ampliamento strutturale e funzionale del poliambulatorio sito in Cervino, 10/12 – piani -2 e -1, Roma. Pertanto, la richiesta di verifica dei requisiti di cui alla nota prot. n. 496689 del 5.10.2016 deve essere intesa, e non potrebbe essere altrimenti, a completamento del percorso di conferma dell'autorizzazione all'esercizio, tenuto conto che la società ha dichiarato di aver "eliminato" le non conformità precedentemente accertate mediante gli interventi sopra indicati e documentati.

In conclusione, codesto Dipartimento dovrà accertare prioritariamente il possesso/mantenimento dei requisiti della struttura sita in via Cervino, 10/12 – Roma, come autorizzata dal Comune di Roma e dalla Regione ai sensi della previgente normativa, e conseguentemente il possesso dei requisiti dei locali/attività



ampliati. Quest'ultimi, essendo riferiti ad un nuovo procedimento amministrativo, come disciplinato dagli artt. 6 e 7 della L.R. n. 4/2003, dovranno essere accertati tenuto conto che nei locali, opportunamente arredati ed attrezzati, non dovrà essere svolta alcuna attività sanitaria prima del rilascio della prescritta autorizzazione all'esercizio.

Acquisiti gli esiti della verifica da parte di codesto Dipartimento, questa struttura provvederà, contestualmente all'adozione del provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di ampliamento funzionale e strutturale, alla revoca della determinazione n. G08047 dell'1.7.2015 (Sospensione autorizzazione all'esercizio per la struttura denominata "Villa Benedetta", gestita dalla società CIRAD S.r.l., con sede legale ed operativa in Roma, via Cervino n. 10-12, angolo via Cimone n. 110, e contestuale rigetto dell'istanza di accreditamento istituzionale, prot. n. 301841 del 4 giugno 2015 "CIRAD S.r.l. attività di radioterapia oncologica).

VISTA la nota prot. n. 39142 del 28.3.2017, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 177459 del 5.4.2017, con la quale la ASL RM1 ha espresso il parere favorevole:

- a) alla conferma dell'autorizzazione all'esercizio per le seguenti branche mediche: Neurologia, Neurochirurgia, Oncologia, Diagnostica per immagini (RMN da 1,5 Tesla – TAC), Radioterapia con l'impiego di acceleratore lineare;
- b) all'ampliamento funzionale delle seguenti branche mediche: Dermatologia, Urologia, Chirurgia Vascolare, Cardiocirurgia;
- c) all'ampliamento strutturale del presidio sanitario con l'annessione ai piani S2 e S1 del piano Terra, con esclusione, quindi, dei piani 1° e 2° fisicamente e catastalmente separati dai primi;

CONSIDERATO, tra l'altro, che la società CIRAD S.r.l. ha trasmesso la comunicazione di rinuncia all'autorizzazione all'esercizio del presidio di recupero e riabilitazione funzionale, rilasciata con determinazione regionale n. D1373 del 17.5.2006, per la revoca della quale è in corso di adozione un separato provvedimento;

RITENUTO, per quanto sopra rappresentato, di:

- revocare la determinazione n. G08047 dell'1.7.2015 concernente *“Sospensione autorizzazione all'esercizio per la struttura denominata "Villa Benedetta", gestita dalla Società C.I.R.A.D. S.r.l. (P. IVA 06950941002), con sede legale ed operativa in Roma, Via Cervino n. 10-12 angolo Via Cimone n. 110, e contestuale rigetto dell'istanza di accreditamento istituzionale, prot. n. 301841 del 4 giugno 2015 "C.I.R.A.D. S.r.l." attività di radioterapia oncologica.”*;
- confermare l'autorizzazione all'esercizio del presidio poliambulatoriale denominato Villa Benedetta, gestito dalla società CIRAD S.r.l., sito in via Cervino, 10/12 – Roma, per le seguenti branche mediche: Neurologia, Neurochirurgia, Oncologia, Diagnostica per immagini (RMN da 1,5 Tesla – TAC), Radioterapia con l'impiego di acceleratore lineare;
- autorizzare l'ampliamento funzionale delle seguenti branche mediche: Dermatologia, Urologia, Chirurgia Vascolare, Cardiocirurgia;
- autorizzare l'ampliamento strutturale del presidio sanitario con l'annessione ai piani S2 e S1 del piano Terra, con esclusione, quindi, dei piani 1° e 2° fisicamente e catastalmente separati dai primi;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante del presente provvedimento:

- Di revocare la determinazione n. G08047 dell'1.7.2015 concernente *“Sospensione autorizzazione all'esercizio per la struttura denominata "Villa Benedetta", gestita dalla Società C.I.R.A.D. S.r.l. (P. IVA 06950941002), con sede legale ed operativa in Roma, Via Cervino n. 10-12 angolo Via Cimone n. 110, e contestuale rigetto dell'istanza di accreditamento istituzionale, prot. n. 301841 del 4 giugno 2015 "C.I.R.A.D. S.r.l." attività di radioterapia oncologica.”*;
- Di confermare l'autorizzazione all'esercizio del presidio poliambulatoriale denominato Villa Benedetta, gestito dalla società CIRAD S.r.l., sito in via Cervino, 10/12 – Roma, per le seguenti branche mediche: Neurologia, Neurochirurgia, Oncologia, Diagnostica per immagini (RMN da 1,5 Tesla – TAC), Radioterapia con l'impiego di acceleratore lineare;



- Di autorizzare l'ampliamento funzionale delle seguenti branche mediche: Dermatologia, Urologia, Chirurgia Vascolare, Cardiocirurgia;
- Di autorizzare l'ampliamento strutturale del presidio sanitario con l'annessione ai piani S2 e S1 del piano Terra, con esclusione, quindi, dei piani 1° e 2° fisicamente e catastalmente separati dai primi;

Il Rappresentante Legale della società CIRAD S.r.l. che gestisce il poliambulatorio denominato Villa Benedetta, sito in via Cervino, 10/12 – Roma è il Dott. Bernardo Fraioli, nato a Sabaudia (LT) il 18.2.1943.

Il Direttore Sanitario del poliambulatorio denominato Villa Benedetta, gestito dalla società CIRAD S.r.l., sito in via Cervino, 10/12 – Roma è il Dott. Bernardo Fraioli, nato a Sabaudia (LT) il 18.2.1943, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Neurochirurgia e Neurologia, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi di Roma con il numero d'ordine 17305.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Rappresentante Legale della struttura, alla ASL RM1 e al Comune di Roma.

L'accertamento del possesso e/o del mantenimento dei titoli o dei requisiti prodotti e/o dichiarati, finalizzati al rilascio del presente provvedimento, diversi da quelli rientranti nelle competenze della Regione Lazio, rimangono in capo agli enti, alle amministrazioni e agli organismi comunque denominati titolari del loro rilascio.

Il presente provvedimento, pertanto, è sottoposto alla condizione risolutiva espressa della decadenza automatica ove le amministrazioni o gli enti diversi dalla Regione Lazio accertino, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legge, la non rispondenza della struttura, dei titoli o dei requisiti prodotti e/o dichiarati alle disposizioni che disciplinano le materie oggetto del presente provvedimento.

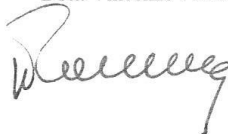
Si richiama l'obbligo della struttura di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni che disciplinano la materia e, in particolare, a quelli disposti dalla L.R. n. 4/2003 e dai relativi provvedimenti regolamentari e amministrativi di attuazione che richiedono la preventiva autorizzazione regionale.

Si richiama l'obbligo dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio di vigilare sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e successive modificazioni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

IL DIRETTORE

Dott. Vincenzo Panella



REGIONE LAZIO

Area Autorizzazione e Accreditamento

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Funzionario